



Allegato "A" all'atto repertorio n. 467.048/21.256

STATUTO

della Associazione

"Piccoli passi - Onlus"

Articolo 1

È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione denominata

"Piccoli passi - Onlus",

(nel ricordo della Dottoressa Cinzia Giannone), con sede in Via Ventimiglia n. 3, 10126, Torino.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

L'Associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si ispira alla dichiarazione internazionale dei diritti del bambino e ai concetti di globalità e di efficienza nell'assistenza perinatale.

Persegue i seguenti scopi:

- discutere i problemi e diffondere informazioni sulla prematurità, sulla sua prevenzione e su quella delle anomalie congenite, della mortalità e dei danni perinatali;

- promuovere studi e ricerche per migliorare l'assistenza del neonato;

- collaborare con al Cattedra di Neonatologia dell'Università di Torino per quanto riguarda al soluzione di problematiche organizzative comprendenti, in particolare, l'aggiornamento scientifico, la dotazione di apparecchiature, le ricerche epidemiologiche e le valutazioni a distanza



dell'assistenza,

-interessarsi e cercare di risolvere anche a livello politico e sociale le problematiche legate all'assistenza perinatale.

Il tutto diretto al solo fine ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e con espresso divieto di svolgere attività diverse da quello sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione opererà nel territorio della Regione Piemonte.

Articolo 3

Per il raggiungimento dello scopo anzidetto, l'associazione trae le risorse economiche da:

- a) le quote degli aderenti;
- b) i contributi privati;
- c) i contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) le donazioni e lasciti testamentari;
- e) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo:

- di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle



attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000.

Articolo 4

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, accettandone le finalità ed il metodo.

I soci si distinguono in

- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Associazione;

- Soci ordinari: coloro che, entrati successivamente, contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione;

- Soci Onorari: coloro cui tale qualifica viene attribuita su designazione motivata del Comitato Direttivo, per aver sostenuto con particolare merito, anche economico, l'attività dell'Associazione, anche in rappresentanza di Enti pubblici o privati.

A tutte le categorie di soci è garantito il diritto di partecipare alla vita associativa, di intervenire alle assemblee con diritto di voto e di eleggere gli organi associativi.

E' inoltre garantita l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.



Articolo 5

Chiunque può aderire senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali.

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere compilata su appositi moduli e presentata alla segreteria dell'Associazione.

Essa deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte quelle notizie che possono contribuire a conoscere meglio l'iscrivendo.

La domanda deve essere controfirmata da due soci iscritti da almeno un anno.

Il Segretario curerà la trasmissione della domanda al Consiglio Direttivo la cui decisione sarà apposta in calce alla domanda.

Nel caso di decisione positiva l'iscritto dovrà versare la quota di iscrizione annuale con decorrenza dall'anno in corso.

Avvenuto il versamento, il Presidente consegnerà la tessera di iscrizione, inserendo il nominativo nel registro ufficiale degli iscritti.

Ogni socio deve versare un contributo annuo il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea.

Articolo 6

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mora nel versamento della quota associativa per oltre sei mesi;
- c) per interdizione, inabilitazione o condanna del socio ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici

d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

e) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.



L'esclusione dei Soci Fondatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7

I soci hanno i diritti specificati nel precedente articolo 4.

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui all'art. 5.

Articolo 8

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine, rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di



marzo.

L'utilizzo degli utili e gli avanzi di gestione è regolato dal precedente articolo 3, commi II e III.

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, in regola con il pagamento della quota associativa, potrà intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- c) nomina i componenti il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Allegato



Articolo 11

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per approvare il bilancio e per deliberare le quote di iscrizione, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera ordinaria almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci regolarmente iscritti ed in seconda convocazione se interverrà almeno un quinto degli aventi diritto con un minimo di tre.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo e quella inerente le modifiche dello Statuto, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due esercizi e





sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino alla successiva Assemblea, durante la quale dovrà essere eletto il sostituto del Consigliere decaduto.



Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, questo decade.

Il Consiglio Può nominare al suo interno un Vice-Presidente, un Segretario-Tesoriere.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.



Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Quella

Assume le proprie decisioni deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.



I verbali del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono





l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ai sensi del precedente art. 3.

Articolo 18

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il lodo è inappellabile.

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge in materia.

In originale firmati:

Claudio Fabris

Giuseppe TOMASELLI Notaio

Registrato a Torino - Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Torino 2 il 9 gennaio 2012 al n. 172 serie 1T. Esatti € 168,00.

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, il Notaio Giuseppe TOMASELLI di Torino rilascia la presente copia autentica costituita da quattro fogli per uso di legge.

Torino, li 26 MARZO 2012

giuseppe



REGIONE PIEMONTE
Copia fotostatica conforme all'originale
composta da n. 12 fasciole.
Torino, 21/08/2012
Il Funzionario incaricato

Dot. S. Fabris